

# Mansioni

written by Edizioni Simone | 23/10/2015

Mansioni (d. lav.): Indicano l'insieme dei *compiti* e delle *operazioni* che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretesi dal datore di lavoro, ovvero *l'oggetto specifico dell'obbligazione lavorativa*.

L'individuazione delle Mansioni , e quindi della qualifica e categoria del lavoratore, si determina in base all'*accordo contrattuale*.

È questo il cd. principio di contrattualità delle Mansioni e della qualifica desumibile dall'art. 2103 c.c., in base al quale *il lavoratore deve essere adibito alle Mansioni per le quali è stato assunto* e dall'art. 96 disp. att. c.c. che prevede l'obbligo a carico del datore di lavoro di far *conoscere* al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la *categoria* e la *qualifica* che gli sono state assegnate in relazione alle Mansioni per cui è stato assunto.

Per obiettive esigenze di organizzazione del lavoro il datore, sia pubblico che privato, può, nel rispetto di determinati vincoli, *modificare* la Mansioni del prestatore [vedi *lus variandi*] adibendolo a *mansioni equivalenti o superiori* e salvo il divieto di adibizione a *mansioni inferiori*.

*Non* trova applicazione nel *pubblico impiego* il disposto dell'art. 2103 c.c., secondo il quale l'assegnazione del dipendente a Mansioni superiori *diviene definitiva* dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiori a tre mesi.

MANSIONI INFERIORI (DEMANSIONAMENTO)

Le mansioni inferiori hanno un contenuto di professionalità minore rispetto a quelle attribuite al lavoratore all'atto dell'assunzione.

L'art. 2103 c.c. vieta che il prestatore possa essere adibito a mansioni inferiori, ciò per tutelare la sua dignità professionale.

In taluni casi la legge deroga a tale disposizione: ad es. l'art. 4 co. 11 L. 223/1991 prevede che con l'accordo dei sindacati, onde evitare licenziamenti collettivi, il datore possa destinare i lavoratori in esubero all'esercizio di mansioni inferiori. Il principio è quello di legittimare una deroga al divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori ogniqualvolta la rigida applicazione di questo divieto si tradurrebbe a sfavore del lavoratore stesso determinando addirittura la perdita del posto di lavoro per sopravvenuta inidoneità o impossibilità della prestazione.